

**REVISORE UNICO
COMUNE DI RIVAROSSA**

Verbale n. 1 del 01/03/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024

PREMESSA

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 26/07/2021, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Rivarossa (To) per gli anni 2022-2024;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 18/02/2022, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Comune di Rivarossa (To) per gli anni 2022-2024;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2022, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Rivarossa (To) per gli anni 2022-2024;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti

al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";

e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) la corretta inclusione nel GAP dei nuovi organismi con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Nel Documento Unico di Programmazione l'Ente ha specificato che sono previste acquisizioni di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 l'obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, per il periodo 2022-2024, è stato deliberato dalla Giunta Comunale in data 18/02/2022 con delibera n. 16.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 18/02/2022;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale del 29/6/2018 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il revisore unico

Dr. Mauro Ronchi

